



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E
PAESAGGISTICI DEL MOLISE

Prot. N. 4973 del 22/11/2013 Classif. 34.07.04/38
Risposta al foglio n. _____
20596
del 20/11/2013
Allegati _____

- Al Capo di Gabinetto del Ministro
BACT
Cons. Marco Lipari
- Al Consigliere diplomatico del
Ministro BACT
Min. Plen. Uberto Vanni
d'Archirafi
- Al Segretario generale del MIBACT
Arch. Antonia Pasqua Recchia
- LORO SEDI

e, p.c.:

- Al Capo dell'Ufficio legislativo del
Ministro
Cons. Paolo Carpentieri
- Al Capo Segreteria del Ministro
BACT
Dott. Simone Silvi
- Al Prof. Tomaso Montanari
Docente di storia dell'arte
moderna presso l'Università
"Federico II" di Napoli
- Al Prof. Salvatore Settis Presidente
della Commissione ministeriale
per la revisione del D.Lgs. n.
42/2004

LORO SEDI

OGGETTO: *Commode* Luigi XV, di Antoine Robert Gaudreaus e Jacques Caffieri, di proprietà della Edmond J. Safra Philanthropic Foundation, allo stato in deposito in Roma, presso la ditta Arteria.

Definizione di obiettivo in esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. n. 165/2001. Affidamento dei connessi incarichi.

Relazione.

In riferimento alla questione di cui all'oggetto, ed in esito alle richieste formulate dalla S.V. con la nota sopra emarginata, si premette che il sottoscritto, in uno con la dott.sa Daniela Porro, è stato incaricato, con nota della S.V. UDCM n. 16638 del 26 settembre u.s., sottoscritta d'ordine del Ministro BACT, di procedere ad “*un approfondito riesame delle caratteristiche dell'oggetto d'arte sopra indicato [scil.: della commode di che trattasi], ai fini dell'avvio del procedimento di dichiarazione del suo interesse storico ed artistico particolarmente importante, a termini degli articoli 10 e 13 del D.Lgs. n. 42/2004*”, costituendo, tale avvio di procedimento, “*ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4 del D.Lgs. n. 165/2001, ... in ragione del rilievo che la questione ha assunto in tema di tutela del patrimonio culturale, un obiettivo di carattere prioritario*” per l'Amministrazione BACT.

CAPO A, CAPO C e CAPO D della nota UDCM n. 20596/2013.

Attività procedimentali svolte, con analitica ricostruzione dei profili giuridici della vicenda e del contenzioso in atto.

Partecipazione del privato al procedimento.

Acquisizione di valutazioni tecniche specialistiche.

Precisa indicazione delle indagini tecnico-scientifiche e artistiche riguardanti il bene.

I. - Limitatamente allo specifico ambito di competenza (“*fornire il necessario supporto giuridico-amministrativo nella messa a punto degli atti inerenti l'avvio del detto procedimento di tutela*”) per il quale il sottoscritto (si badi, *“in ragione della complessità della vicenda e della particolare e lunga esperienza dal medesimo maturata nel settore, in qualità di dirigente, dal 1996 al 2002, dello*

specifico servizio preposto... alla tutela del patrimonio d'arte mobile") era stato destinatario del predetto incarico, il sottoscritto medesimo ha provveduto, anzitutto, ad esaminare la richiesta, formulata per *e-mail* dall'Avvocato Alessandro Pallottino (curatore degli interessi della Fondazione Safra, proprietaria della *commode* in questione, in merito all'uscita di detto arredo dal territorio italiano) direttamente alla direttrice dell'ufficio di esportazione di Roma in data 30 agosto 2013 (v. All. 1) onde valutarne la rispondenza alle pronunce giurisprudenziali che, in sede di contenzioso giurisdizionale amministrativo, hanno avuto ad oggetto la '*commode*' di che trattasi.

La richiesta dell'Avvocato di parte era finalizzata ad ottenere un incontro con la direttrice dell'ufficio di esportazione di Roma "al fine di mettere a punto gli ultimi adempimenti per il definitivo rilascio del certificato di libera circolazione della *Commode* in oggetto destinata ... al Museo di Versailles, cui è stata donata per esplicita volontà della Sig.ra Lily Safra" sulla base dei seguenti assunti:

- A) "*Il diritto della Fondazione ... ad ottenere il rilascio del detto certificato è stato riconosciuto dal TAR Lazio con la nota sentenza n. 2659 del 24.3.2011, di annullamento di un precedente diniego e passata da tempo in giudicato*";

- B) "*La mancanza di interesse culturale della Commode è stata poi decretata, su conforme parere dell'apposito Comitato tecnico-scientifico, con provvedimento del Direttore Generale per il Paesaggio, le Belle arti, ... n. 4705 del 1° 10. 2009, la cui piena legittimità è stata confermata dal medesimo TAR con pressoché coeva sentenza n. 2540 del 22.3.2011 e dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 3930 del 5.7.2012*";

- C) "*... su mandato della ... Safra ... ho proposto ricorso per esecuzione di giudicato della sentenza n. 2659/2011, notificato in data 25-28.6.2013 (anche e direttamente presso l'ufficio che lei dirige) ...*".

II. - Tenuto conto delle richieste dell'Avvocato di controparte, e dell'atto di incarico n. 16638 del 26 settembre u.s., sopra menzionato, in base al quale l'avvio del procedimento di dichiarazione dell'interesse storico ed artistico della *commode*, previo approfondito riesame delle caratteristiche dell'oggetto, costituiva obiettivo di carattere prioritario per l'Amministrazione BACT, il sottoscritto ha anzitutto provveduto a verificare, alla luce del disposto delle sentenze citate dall'Avv. Pallottino, la fondatezza delle pretese dallo stesso esposte con la *e-mail* sopra rammentata.

Orbene, dal detto esame è emerso che:

- 1) quanto all'assunto di cui alla precedente lettera A), esso appare quanto meno impreciso rispetto all'effettiva portata della pronuncia giurisdizionale posto che, sul punto specifico, la citata sentenza n. 2659/2011, di cui l'Avvocato pretende l'adempimento, con riguardo al rilascio dell'attestato di libera circolazione (dopo l'intervenuto annullamento del vincolo storico-artistico già gravante sulla *commode*, disposto dal Direttore generale PABAAAC con il citato provvedimento n. 4705 del 1° ottobre 2009) **ha statuito che:**

“Il provvedimento di riesame del vincolo ai sensi dell'art. 128 del d.lvo n.42/2004 è stato ... adottato dal competente Direttore Generale, conformandosi al parere espresso dal Comitato tecnico-scientifico, nell'ambito di valutazione discrezionale ad essa riservata e rimasto impregiudicato dalla sentenza sopra richiamata.

Si tratta ora di verificare se tale pronunciamento potesse o meno essere disatteso dall'Ufficio Esportazione ...

[omissis]

*Nella fattispecie in esame, l'Ufficio Esportazione - chiamato a pronunciarsi sulla esportabilità della *Commode* pochi mesi dopo la pronuncia del Comitato Tecnico Scientifico che aveva indotto il Ministero a rimuovere il vincolo in contestazione a seguito di riesame ai sensi dell'art. 128 del d.lvo n. 42/2004 – ha espresso una valutazione divergente da quella dei competenti Uffici Ministeriali, sostanzialmente finendo con il sollecitare la revisione del loro giudizio.*

Il contrasto tra le valutazioni effettuate dall'organo competente a pronunciarsi sulla sussistenza dell'interesse storico-artistico del mobile in questione e quelle demandate all'Ufficio Esportazione va risolto alla luce del riparto delle competenze degli organi in questione sancito dalle norme organizzative e dalle specifiche previsioni in materia di esportazione. ...

[omissis]

*In base all'attuale assetto delle competenze degli organi in parola, pertanto, all'Ufficio Esportazione è demandata una mera funzione di “filtro” consistente nella deliberazione della sussistenza del preminente interesse storico-artistico della cosa di cui si chiede l'espatrio – che, appunto, consente a detto organo di promuovere l'avvio del procedimento di vincolo- ma non di sostituirsi all'autorità competente nell'adozione del provvedimento conclusivo dello stesso. Ne consegue che, in caso di divergente valutazione in merito alla sussistenza nell'oggetto di caratteri atti a qualificare una cosa come “bene culturale” **l'Ufficio Esportazione non***

può né disattendere il parere appena espresso al riguardo dall'organo consultivo ministeriale né promuoverne il riesame senza addurre alcun nuovo elemento di valutazione atto a giustificare la richiesta di revisione, sulla sola base di una propria convinzione in merito al valore del bene difforme rispetto a quella dell'organo cui è istituzionalmente demandata la formulazione del giudizio sul valore storico-artistico del bene.

E' quanto appunto si è verificato nel caso in esame, in cui gli elementi di giudizio sulla base del quale l'Ufficio Esportazione promuoveva l'avvio del procedimento di vincolo non presentavano alcun elemento di novità rispetto a quelli già attentamente considerati e valutati dal Comitato Tecnico scientifico in sede di riesame del vincolo ex art. 128 d.lvo n. 42/2004."

Da quanto testé riportato della rammentata pronuncia TAR Lazio, consegue che, ove mai l'ufficio di esportazione fosse stato o fosse tuttora in grado di addurre qualche "nuovo elemento di valutazione", sarebbe stato e sarebbe ben possibile per lo stesso, nella sua funzione di 'filtro' all'esportazione, denegare il rilascio dell'attestato di libera circolazione ed indurre l'Amministrazione BACT, nelle sedi competenti, ad un riesame delle determinazioni a suo tempo assunte con il rammentato provvedimento n. 4705/2009, senza che ciò costituisca, ovviamente, violazione od elusione di alcun giudicato, ai sensi dell'articolo 21-septies, comma 1, della L. n. 241/1990.

Con riguardo, poi, alla definizione delle condizioni, individuate dalla medesima sentenza, di pertinenza di un bene al patrimonio culturale nazionale, ai fini della sua sottoposizione a tutela, essa stabilisce :

“Queste vanno individuate alla luce dei principi richiamati dall'art. 1 del D.Lgs. 22-1-2004 n. 42 Codice dei beni culturali e della finalità di “preservare la memoria della comunità nazionale” e “di promuoverne lo sviluppo della cultura” - funzioni che il divieto di esportazione è inteso a salvaguardare.

Ciò comporta che, se da un lato deve escludersi che il carattere di “italianità” dell'esemplare costituisca una condizione imprescindibile affinché se ne possa imporre il trattenimento forzoso sul territorio nazionale - e che perciò sia ben possibile il divieto di esportazione di opere straniere la cui presenza nel patrimonio culturale nazionale sia necessaria per favorire la conoscenza delle culture di cui i beni in questione costituiscano “testimonianza di civiltà” - tuttavia, dall'altro non si può neppure ritenere comunque inesportabile qualunque

bell'oggetto per qualsiasi motivo presente nel territorio dello Stato. Questo, infatti, per essere ritenuto elemento costitutivo e parte imprescindibile del predetto "patrimonio", deve corrispondere funzioni sopra ricordate, in quanto il bene oggetto di tutela non è tanto la cosa in sé quanto piuttosto il valore culturale che questa rappresenta in quanto "testimonianza materiale di civiltà" e come "strumento" per la formazione e la crescita culturale della Comunità.

Ne consegue che l'esigenza di trattenere sul territorio nazionale le cose di interesse culturale va commisurata - secondo un giudizio che è necessariamente comparativo come sopra ricordato - alle predette funzioni sicché deve essere assicurata la presenza di tali beni in misura sufficiente, sotto il profilo quantitativo, ed adeguatamente rappresentativa, sotto il profilo qualitativo della significatività dell'oggetto, in modo da consentire, anche in Patria, l'approfondimento della conoscenza delle civiltà straniere di cui sono testimonianza. Le relative decisioni dell'autorità amministrativa sono, com'è noto, frutto di una valutazione tecnico-discrezionale, che implica anche una componente di discrezionalità amministrativa, che varia nel tempo, anche in considerazione dell'esigenza di approfondire i legami con diverse civiltà straniere che muta a seconda dei diversi momenti storici. ...

[omissis]

In conclusione il provvedimento impugnato, con cui l'Ufficio Esportazione, fondandosi sui medesimi elementi di giudizio che hanno costituito oggetto di attente considerazioni sia da parte del Comitato Tecnico-scientifico - che dopo aver acquisito e confrontato le diverse posizioni di autorevoli esponenti della Comunità scientifica ed esperti ministeriali che si sono pronunciati sul "giudizio di valore" da esprimere sulla Commode sia sotto il profilo intrinseco del suo pregio sia sotto il profilo della rappresentatività si è s'è espresso nel senso della non appartenenza al patrimonio culturale nazionale - sia da parte della Commissione Tecnica istituita presso l'Ufficio Esportazione - che è giunta alle medesime conclusioni, evidenziando altresì la presenza di simili testimonianze nel Palazzo del Quirinale ed in collezioni privati - non suffragato da nuovi elementi di giudizio e tantomeno di diversi elementi probatori bensì unicamente sulla base di una differente interpretazione della normativa in materia, peraltro non condivisibile", ha ritenuto, a suo tempo, di denegare il rilascio dell'attestato di libera circolazione, deve ritenersi illegittimo.

2) quanto all'assunto di cui alla precedente lettera B), secondo il quale il decreto direttoriale n. 4705/2009 avrebbe sancito la mancanza di interesse culturale della *commode*, e la piena legittimità di tale decreto

sarebbe stata confermata dal medesimo TAR con la sentenza n. 2540 del 22.3.2011 e dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 3930 del 5.7.2012, è da dire che esso appare decisamente errato in quanto il decreto direttoriale testé citato, che si rifà integralmente al parere del Comitato tecnico-scientifico di settore, non si pronuncia affatto sulla mancanza di interesse culturale della *commode*, ma solo sulla inesistenza di “ *alcun rapporto [scil.: della stessa commode] con lo sviluppo dell’ebanisteria italiana ma anche con la storia di questo paese e con le sue collezioni storiche*” ed è solo ed esclusivamente in ragione di tale estraneità del detto mobile con l’arte italiana e della sua “*permanenza relativamente breve e recente ... entro i confini della Repubblica italiana*” che il decreto n. 4705/2009 dispone l’annullamento del precedente decreto ministeriale di vincolo della *commode*, del 17 gennaio 1986.

Le successive sentenze, in prima istanza del TAR Lazio (n. 2540/2011) ed in appello del Consiglio di Stato (n. 3930/2012) non hanno fatto altro che confermare la legittimità di tale provvedimento di annullamento del decreto di vincolo gravante sulla *commode* dal 1986, in particolare con la motivazione, di cui alla pronuncia del Consiglio di Stato testé citata, secondo la quale:

“Può quindi darsi per acquisito che possono far parte del patrimonio culturale della Nazione anche beni di origine “non italiana”, ma non può affermarsi, a contrario, che tutte le opere “non italiane”, per le quali sia intervenuta la dichiarazione di interesse storico-artistico, debbono far parte per sempre del patrimonio culturale. Affermare ciò significa negare in radice la premessa, appena enunciata, dell’annullabilità o revocabilità del decreto di dichiarazione.

La ricorrente non contesta in alcun modo, così come evidenziato nel parere del consulente Palacios, che il mobile non abbia alcun rapporto con lo sviluppo dell’ebanisteria italiana e con la storia dell’Italia, ma sostiene che “la commode, in conseguenza del suo ingresso in via definitiva all’interno del territorio nazionale, debba essere considerata come ormai facente parte della storia recente del Paese, e pertanto assoggettabile, in virtù di intrinseco valore e pregio artistico, alla normativa di tutela nazionale”.

Nel provvedimento impugnato, al contrario, si giustifica l’accoglimento della richiesta in ragione della permanenza relativamente breve e recente del manufatto entro i confini della Repubblica Italiana.

Nel caso di specie il collegio ritiene che il tempo debba essere computato tra la data di adozione del decreto annullato, ossia il 17 gennaio 1986, e la data di richiesta di rimozione del vincolo (10 gennaio 2007): ossia ventuno anni.

La questione da dirimere è quindi se possa essere rimossa la dichiarazione di interesse storico-artistico di un bene di origine straniera,

in ragione della brevità del termine intercorso dall'apposizione del vincolo.

Le affermazioni delle parti in ordine all'incidenza del tempo contengono, a ben vedere, dei giudizi di valore, tra i quali il giudice deve scegliere in ragione della loro intrinseca ragionevolezza.

E giudicare breve un periodo di vent'anni, in relazione ad un mobile realizzato oltre 260 anni or sono, non appare né illogico, né irrazionale.”.

III. - Alla luce dei precedenti giurisprudenziali sopra riferiti, il sottoscritto è giunto alle seguenti conclusioni:

- per poter dare esecuzione all'incarico ricevuto con la più volte citata nota 16638/2013 senza esporre né l'Amministrazione né il sottoscritto medesimo e la dott.sa Porro ad eventuali azioni di responsabilità per violazione od elusione del giudicato amministrativo, sarebbe stato necessario accertare ed addurre, con l'ausilio di un consulente tecnico di chiara fama, la eventuale sussistenza di quei nuovi elementi di valutazione, di carattere tecnico-scientifico, in presenza dei quali solamente sarebbe stato possibile avviare, in sede di riesame dell'istanza dell'Avvocato Pallottino, il procedimento di dichiarazione dell'interesse storico-artistico particolarmente importante della *commode* di che trattasi;

- l'avvio di un nuovo procedimento di dichiarazione dell'interesse storico-artistico particolarmente importante della *commode* in questione, ove mai fosse emerso il *quid novi* di cui alla più volte citata sentenza TAR Lazio n. 2659/2011, sarebbe stato giustificato anche in ragione della permanenza della *commode*, sul suolo italiano, da ormai oltre cinquanta anni, presupposto temporale per l'operatività, in via generale, delle disposizioni di tutela.

Né tale avvio del procedimento avrebbe potuto costituire in alcun modo violazione od elusione del giudicato di cui alla rammentata sentenza del Consiglio di Stato n. 3930/2012, la quale, significativamente, ha fatto riferimento all'anno di imposizione del preesistente vincolo sulla *commode* (anno 1984) al solo fine di valutare se da tale vincolo fosse intercorso un lasso temporale tanto ampio da non giustificare più una riconsiderazione del sua perdurante validità, a termini dell'articolo 128 del D.Lgs. n. 42/2004.

IV. - A seguito delle suesposte considerazioni, il sottoscritto, al fine di far valutare le caratteristiche storico-artistiche del manufatto in questione, ha ritenuto di interpellare uno studioso che fosse di chiara fama, al pari del

Gonzales-Palacios, autore delle precedenti schede tecniche (peraltro redatte, ecumenicamente, tanto per conto dell'Amministrazione che per conto della controparte rappresentata, all'epoca, dagli Avvocati Ciarrocca e Pallottino), ma anche di alto profilo, in ragione del suo impegno a difesa del patrimonio culturale nazionale, a differenza del Gonzales-Palacios, per tratteggiare la cui figura sono illuminanti, e non inconfidenti, rispetto alla presente relazione, alcuni stralci tratti dal decreto di sottoposizione a sequestro preventivo della *commode*, emesso l'8 febbraio 2011 dal GIP del Tribunale di Roma (v. All. 2), nei quali si legge, con riguardo allo studioso in questione, che:

“Molto rilevante è la conversazione di cui alla telefonata n. 740 del 27-11-2008 tra il Ciarrocca e il Gonzales (che è l'esperto che redigerà il parere allegato alla richiesta di annullamento del vincolo), in cui quest'ultimo sottolinea, diversamente da quanto sostenuto nel parere in cui parla di realizzazione seriale di quel tipo di mobilio, che la 'Commode' è più importante di quanto pensava in quanto è uno dei tre oggetti personali certamente appartenuti a Luigi XV e che gli altri due si trovavano presso la Wallace Collection di Londra ed erano 'inamovibili'.”

Il Gonzales, sottolineando che nulla di simile è custodito nei musei più importanti al mondo, invita il Ciarrocca a rendersi conto della rilevanza della Commode (“Al Louvre non c'è niente così; al Metropolitan non c'è niente così; al Mittagge [n.d.r.: non esiste un Museo con tale nome; presumibilmente si tratta di un errore di trascrizione e il Gonzales fa riferimento a L'Ermitage di Pietroburgo] non c'è niente così, in nessun museo tedesco c'è niente così, capito? Allora faccia i suoi conti...”).

[omissis]

Nella mail 1706 del 20-11-08 trasmessa dal Ciarrocca a certo Alessandro si riferiscono le difficoltà del Palacios a contrastare le argomentazioni scientifiche della dott.sa Egidia Coda (resp. Ufficio Vincoli): “Sulla relazione Palacios ti confermo dopo altra telefonata che nulla può dire in opposizione alle note della Coda. Può invece riprendere la relazione della Vodret [all'epoca Soprintendente BSAE di Roma] e riadattarla a nostro uso e consumo”.

Ciò posto, la scelta del sottoscritto è caduta sul Prof. Tomaso Montanari, docente, come detto, di storia dell'arte moderna presso la “Federico II” di Napoli, studioso di chiara fama del barocco (l'ultima pubblicazione scientifica nota al sottoscritto, del detto studioso, in argomento è proprio “*Il Barocco*”, edita nel 2012 per i tipi della Einaudi), ideatore di mostre di grande spessore

scientifico intorno alla figura di Gian Lorenzo Bernini, al quale ha dedicato un'esposizione imperniata sulla produzione pittorica (Roma, Palazzo Barberini, 2007 - 2008), nonché la mostra *I marmi vivi. Bernini e la nascita del ritratto barocco*, (Firenze, Museo Nazionale del Bargello, 2009), insignito, nel febbraio 2013, dell'onorificenza di Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica «per il suo impegno a difesa del nostro patrimonio», e da ultimo nominato dal Ministro nella Commissione per la riforma del MIBACT.

E' da aggiungere che su tale scelta la dott.sa Porro non solo non ha avuto nulla da obiettare, ma ha anzi richiesto, come meglio si dirà in seguito, che il Professore in questione trasmettesse in Soprintendenza la relazione tecnico-scientifica concernente la *commode* di che trattasi, ai fini dell'acquisizione della stessa al protocollo d'ufficio.

Ed infatti la detta relazione è stata acquisita al protocollo della Soprintendenza in data 2 ottobre 2013, con il n. 8165 (v. All. 3).

In tale documento scientifico il Prof. Montanari ha sviluppato ed approfondito uno spunto di ricerca già a suo tempo acribiosamente enunciato (v. All. 4), senza inferirne tuttavia alcuna implicazione sul piano scientifico e storico, dalla dott.sa Egidia Coda, proprio in controdeduzione alla relazione Gonzales Palacios che sminuiva la rilevanza storico-artistica della *commode* (“*In ultimo va aggiunto che le decorazioni bronzee della commode vennero eseguite da Jacques Caffiéri, abituale collaboratore del Gaudreaus*”), ed ha quindi focalizzato l'attenzione proprio su quei ‘nuovi elementi di valutazione’ in presenza dei quali sarebbe legittima una riconsiderazione dell'interesse storico-artistico della *commode*, sia in sé che in rapporto al patrimonio culturale italiano, come stabilito proprio dal TAR Lazio con la più volte rammentata sentenza n. 2659/2011, senza che ciò possa considerarsi come violazione o elusione del giudicato.

In particolare, il Prof. Montanari ha ricostruito la storia personale e familiare di Jacques Caffieri, “*Un oriundo italiano divenuto scultore, fonditore e cesellatore del Re di Francia, e come tale abituale collaboratore di Gaudreaus (per esempio nella realizzazione di un'altra celebre commode, quella conservata presso la Wallace Collection di Londra, ...*” .

Lo studioso ha poi evidenziato come “*La ricomparsa del nome di Caffieri vale a smentire che la commode non abbia, e sono parole di Gonzales Palacios, ‘alcun rapporto con lo sviluppo delle tecniche decorative in Italia’ e che ‘i mobili francesi di ebanisteria seguono un itinerario tecnico ed estetico totalmente indipendente da quello italiano’.* *Fu proprio facendo leva su questo assunto (radicalmente errato, come si*

dimostrerà) che il Comitato tecnico-scientifico, nella seduta del 23 aprile 2009, dette parere favorevole al riesame del vincolo, sostenendo cioè che la commode non avrebbe avuto alcun rapporto ‘con lo sviluppo dell’ebanisteria italiana’. Ed è proprio questa cruciale affermazione che un quid novi (nuovo perché così singolarmente obliterato dal Gonzales Palacios...) permette di rigettare interamente ... perché la notizia che i bronzi siano stati eseguiti da Jacques Caffieri lega, al contrario, profondamente la commode Finney-Safra alla tradizione artistica italiana’.

Infatti, continua il Montanari “Il nonno di Jacques, Daniele Caffieri, nacque a Sorrento nel 1603. Nel corso del pontificato di Urbano VIII Barberini (1623-1644) si trasferì a Roma, dove ... divenne capo ingegnere del papa ...

Suo figlio Filippo nacque a Roma nel 1634, e si formò come scultore e fonditore nella vasta bottega di Gian Lorenzo Bernini. Nel 1660, quando era impegnato nei cantieri di Alessandro VII, accettò l’invito in Francia del cardinale Giulio Mazzarino: il primo ministro italiano che guidava una delle fasi cruciali del lungo processo di italianizzazione dell’arte francese ... L’emigrazione artistica di Filippo Caffieri va letta in questo quadro ... che culminerà col celeberrimo viaggio artistico dello stesso Bernini a Parigi, avvenuto nel 1665, e all’origine della ricostruzione del palazzo del Louvre, nel cui cantiere lavorò proprio Filippo Caffieri ...

La fortuna francese dei Caffieri dipese proprio dalla loro radicatissima ‘italianità’ artistica: l’anno prima che nascesse il nostro Jacques, uno dei celebri scrittori d’arte francesi del tempo ... scrisse nel suo Livre des peintres (1677): ‘Pour la sculpture en bois là sont venus de Rome / d’entre les bons sculpteurs, Philippe Caffieri / Et du mesme pays Dominique Cussi / Que partiout, en leur art, justement on renomme’. Jacques Caffieri ... nacque e si formò in una temperie culturale in cui la fama della sua famiglia, rimava ... con Roma: patria artistica della famiglia, e ancora capitale artistica ed intellettuale d’Europa.

Né con Roma la famiglia recise mai i rapporti, neanche dopo decenni di naturalizzazione francese: Jean-Jacques Caffieri (nipote di Filippo e figlio del nostro Jacques) trascorse sei anni a Roma (1748-1754, cioè appena dopo il periodo in cui veniva eseguita la nostra commode) soggiornando anche a Napoli, città d’origine della famiglia ...

Ma l’italianità programmatica dei Caffieri ha a che fare anche, e più direttamente, con la creazione della nostra commode. Sia l’idea di usare lacche giapponesi sia l’estensione delle applicazioni in bronzo ad un comò non sono affatto peculiarità francesi, ma hanno al contrario importanti precedenti nella tradizione romana della prima metà del settecento.

Proprio Alvar Gonzales Palacios ha chiarito ... l'importanza di questi elementi, illustrando esempi eloquenti come il comò in legno laccato alla giapponese e ornato di bronzi già presso la principessa Henriette Barberini ... sorta di antefatto italiano della nostra commode: che dunque ha un profondo, intimo rapporto con lo sviluppo dell'ebanisteria italiana, al contrario di ciò che ha erroneamente affermato il Comitato tecnico-scientifico inducendo alla rimozione del vincolo.

Un rapporto che appare chiarissimo anche considerando il caso dell'artista che Gonzales Palacios ha battezzato l' 'Ebanista dei Barberini' ... al quale si debbono almeno quattro comò eseguiti a Roma proprio negli stessi anni della commode Finney-Safra, e che con essa hanno in comune il piano di marmo pregiato e soprattutto l'importanza delle applicazioni bronzee.

In conclusione, la riconsiderazione della genesi della commode in oggetto, e la necessaria rivalutazione del suo secondo autore, quel Jacques Caffieri ingiustamente obliterato, permettono di affermare che la commode stessa rappresenta (e al massimo livello) gli esiti del trapianto culturale e artistico italiano in Francia, che è uno dei fenomeni più rilevanti della storia culturale dell'età moderna europea".

V. - La relazione del Prof. Montanari, sicuramente idonea, a giudizio del sottoscritto, a rendere possibile l'avvio del procedimento di vincolo della commode senza il rischio di porre in essere un atto nullo ex art. 21-septies L. n. 241/1990, oltre che fonte di responsabilità, è stata certamente giudicata congrua, sotto il profilo tecnico-scientifico, anche dalla dott.sa Porro, che ne ha riproposto ampi stralci nella nota n. 8176 dello stesso 2 ottobre 2013 (v. All. 5), con la quale ha dato avvio al procedimento di dichiarazione dell'interesse storico-artistico particolarmente importante della commode di che trattasi, in ottemperanza all'incarico ricevuto dalla S.V., d'ordine del Ministro, con la più volte citata nota n. 16638/2013.

VI. - Peraltro, in ordine allo svolgersi delle varie fasi prodromiche all'avvio del procedimento, ivi compreso l'incontro avuto con l'Avvocato Pallottino, curatore degli interessi della parte proprietaria della commode, in data 30 settembre u.s., alle ore 12.00, presso gli uffici della Soprintendenza PSAE di Roma, il sottoscritto, congiuntamente alla dott.sa Porro, ha già puntualmente riferito alla S.V. con nota non protocollata ma datata 30 settembre 2013 (v. All. 6).

VII. - E' comunque da aggiungere che la dott.sa Porro, inopinatamente, con nota n. 8129, del 1° ottobre 2013 (quindi in data antecedente all'avvio del procedimento), senza informarne preventivamente il sottoscritto, ha inviato a codesti uffici di diretta collaborazione, ed *in primis* alla S.V., una nota con la quale ha chiesto di acquisire “*la formale disposizione di ‘procedura d’urgenza’ ... che possa ufficialmente giustificare una irrituale tempistica e l’inosservanza delle corrette procedure altrimenti previste dal Codice dei Beni culturali e del paesaggio e dai Regolamenti?*”.

Il sottoscritto non nasconde di essere rimasto perplesso nel ricevere una tale nota (**v. All. 7**), sia perché non è stato possibile capire a quali ‘*procedura d’urgenza*’ intendesse fare riferimento la dott.sa Porro ed ancor meno quali fossero ‘*l’irrituale tempistica e l’inosservanza delle corrette procedure*’ da lei segnalate, posto che né l’art. 14 del D.Lgs. n. 42/2004, che regola il procedimento di vincolo, né il DPCM 18 novembre 2010, n. 231, che determina i tempi di svolgimento dei vari procedimenti dell’Amministrazione BACT, fissano un termine per le attività istruttorie propedeutiche all’avvio del vincolo, ma semplicemente stabiliscono destinatari e tempi dell’attività di tutela una volta che essa sia stata formalizzata con atto ufficiale, il quale, peraltro, deve contenere solo “*gli elementi di identificazione e di valutazione ... risultanti dalle prime indagini*” (v. art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 42/2004), il che non esclude, nel corso del procedimento, la possibilità di sue integrazioni alla luce di eventuali, ulteriori risultanze.

In ogni caso, poiché il giorno successivo, 2 ottobre 2013, la dott.sa Porro, in conformità alle indicazioni fornite dalla S.V. al sottoscritto per le vie brevi, ha firmato, da sola, la comunicazione di avvio del procedimento, il sottoscritto non ha dato peso a tale lettera, sicuramente irrituale ed in violazione del riparto di compiti tracciato dalla S.V. medesima, d’ordine del Ministro, con la più volte menzionata nota n. 16638/2013.

VIII. - Con la stessa nota di avvio del procedimento, regolarmente inoltrata sia alla parte proprietaria, sia al legale che ne cura gli interessi in Italia, sia alla ditta presso la quale la *commode* è depositata, sia a tutti gli altri uffici dell’Amministrazione interessati al procedimento di vincolo, ed in particolare alla Direzione regionale BCP del Lazio, competente, allo stato, all’emissione del provvedimento finale, la dott.sa Porro ha preannunciato anche un sopralluogo, da effettuarsi da parte della stessa in uno con il sottoscritto ed il Prof. Montanari, per verificare lo stato di conservazione della *commode*, imballata ed in deposito nei locali della ditta Arteria, sede di Roma, per il giorno 9 ottobre 2013.

Tanto al fine di acquisire, attraverso l'ispezione diretta del mobile, eventuali ulteriori informazioni sulla sua struttura e realizzazione, oltre che sul suo stato di conservazione.

In più, il Prof. Montanari si è riservato, una volta effettuato il sopralluogo, di fornire una ulteriore relazione che contenesse anche una dettagliata descrizione della *commode* e dei suoi elementi di similitudine, sotto il profilo artistico e della tecnica di lavorazione, con la *commode* presente a Londra, in Collezione Wallace, anch'essa realizzata, come detto, dalla coppia di artisti costituita da Gaudreaus e Caffieri.

IX. - Dopo l'avvio del procedimento di vincolo, disposto con la nota n. 8176/2013, il sottoscritto, che aveva quasi esaurito, per quanto di competenza, l'incarico ricevuto, dovendo solo partecipare al sopralluogo inteso a verificare lo stato di conservazione della *commode*, è stato destinatario, in uno con la Porro, di una *e-mail* da parte della S.V., datata 4 ottobre 2013, dalla quale si evinceva, in oggettiva difformità dagli esiti dell'approfondito riesame richiesto dall'atto di indirizzo del Ministro e condensati nell'atto di avvio del procedimento, l'intendimento, sia pure espresso in forma dubitativa, di *“concludere il procedimento in senso favorevole alle aspettative del privato, anche prescindendo da ulteriori accertamenti in fatto e dalla verifica dei profili strettamente giuridici e processuali.”*. Tanto in ragione della considerazione per cui *“E' ragionevole ritenere che la comprovata destinazione del bene alla donazione in proprietà un a prestigiosa istituzione francese, con un vincolo di destinazione alla fruizione della permanente esposizione al pubblico sia idonea a soddisfare adeguatamente le esigenze di tutela del bene”*.

Se mal non si intendono le espressioni sopra riportate, in pratica, due giorni dopo il documentato ed articolato avvio del procedimento sopra esposto, esso veniva del tutto vanificato, e si ipotizzava una soluzione della vicenda ricorrendo un *iter* procedurale per così dire semplificato, per praticare il quale non sarebbe stato affatto necessario, a giudizio del sottoscritto, effettuare gli approfondimenti, giuridico-amministrativi e tecnico-scientifici, richiesti solo pochi giorni prima con l'atto di indirizzo del 26 settembre 2013.

Ferma rimanendo la possibilità di decidere l'esito della vicenda sulla base di valutazioni di opportunità, amministrativa e politica, non di pertinenza del sottoscritto, si è avuta l'impressione, in ogni caso, che quella prospettata non fosse una soluzione già maturata, ma solo una prima ipotesi di un possibile itinerario procedurale, di cui dovesse ancora essere valutata la concreta e piena praticabilità. Non fosse altro perché tale ipotesi non era stata esplicitata

‘d’ordine del Ministro’ e non avrebbe perciò potuto interferire con un atto di indirizzo del Ministro senza il preventivo assenso di quest’ultimo.

Viceversa, la dott.sa Porro, con nota n. 8323 dello stesso 4 ottobre 2013, nel “*prendere atto del mutato indirizzo di codesto Ufficio di Gabinetto rispetto a quanto precedentemente disposto con l’incarico di cui alla nota del 26.09.2013 n. 16638*”, ha assicurato il pronto adempimento attraverso l’annullamento dell’avvio del procedimento ed il rilascio dell’attestato di libera circolazione.

A riprova della fondatezza delle impressioni del sottoscritto, in merito alla effettiva portata della citata *e-mail*, ed alla proposta della Porro, ha fatto seguito, sempre il 4 ottobre, la *e-mail* del Capo dell’Ufficio Legislativo, che ha chiarito che la eventuale conclusione anticipata del procedimento di vincolo, avviato solo due giorni prima, non si sarebbe dovuta configurare “*in alcun modo in termini di ‘annullamento’ dell’avvio del procedimento, e ciò non solo per evitare l’impressione di una ‘retromarcia’ o, peggio, di un errore, ma anche e soprattutto per assicurare la legittimità e coerenza degli atti, atteso che costituisce esito del tutto fisiologico e normale di qualsiasi procedimento che, all’avvio, possa seguire non già la conclusione sfavorevole per il privato ma. Come esattamente avviene nel caso in esame, alla luce delle successive acquisizioni istruttorie e nella ponderazione degli interessi coinvolti, la determinazione di non portare a termine l’atto di vincolo perché l’interesse pubblico concreto e attuale è comunque altrimenti soddisfatto*”.

CAPO B della nota UDCM n. 20596/2013.

Indicazione dello stato materiale dell’oggetto e della sua conservazione

X. - Intanto, dopo una serie di rinvii, ben noti a codesti uffici di diretta collaborazione perché puntualmente informati in proposito, finalmente, in data 28 ottobre 2013, si è tenuto il previsto sopralluogo presso gli uffici di Arteria, nel corso del quale si è esaminato lo stato di conservazione della *commode*, anche con il supporto di una restauratrice della Soprintendenza PSAE di Roma e si è potuto verificare che il mobile si trova in discrete condizioni di conservazione. A tal riguardo si allegano alcune foto del mobile (**v. All. 8, 9 e 10**).

Il Prof. Montanari, dopo l’esame del manufatto e dello stile dei bronzi, si è ripromesso di redigere una relazione di approfondimento per articolare ulteriormente e ancor più diffusamente le ragioni dell’importanza, per la cultura italiana, della *commode* di che trattasi, anche in rapporto a quella presente nella *Wallace Collection*.

CAPO E e CAPO F della nota UDCM n. 20596/2013.

Concrete proposte operative concernenti gli ulteriori sviluppi della vicenda e l'effettiva collocazione del bene.

Possibile destinazione del bene, con specifico riferimento all'ipotesi di una sua collocazione presso la Reggia di Versailles.

XI. - Prima di riferire in merito a quanto richiesto dalla S.V. appare necessario fare chiarezza in ordine all'episodio verificatosi con l'emanazione, da parte della dott.sa Porro, della nota n. 9548 del 15 novembre 2013, con la quale è stato testualmente dichiarato che *“si conclude il procedimento di dichiarazione di interesse storico artistico del bene, avviato il 2 ottobre 2013 con nota prot. n. 8176, in senso favorevole al proprietario del bene medesimo Edmond j. Safra Philantropic Foundation”*.

Appare evidente che la dott.sa Porro (come peraltro lei stessa dichiara nelle premesse della nota citata), in pedissequa attuazione delle indicazioni asseritamente ricevute da codesti uffici di diretta collaborazione con le *e-mail* del 4 ottobre u.s., e senza considerare che le medesime costituiscono, al più, una prefigurazione di possibili scenari operativi, piuttosto che indicazioni destinate ad una immediata attuazione, pur continuando a ritenere la *commode* di indiscusso interesse culturale, e quindi meritevole di tutela secondo la legge nazionale, nondimeno invita il direttore dell'ufficio di esportazione a rilasciare l'attestato di libera circolazione con riguardo alla stessa *commode*.

A ben vedere, però, la dott.sa Porro, nella parte motiva del proprio provvedimento, giustifica l'adesione alla conclusione del procedimento di vincolo *rebus sic stantibus* sulla base della acquisizione formale, intervenuta il 14 novembre 2013 (ossia il giorno prima dell'emanazione della nota di che trattasi), dell'atto di donazione *“della commode sottoscritto dalla proprietaria ... nella persona della signora Lily Safra, e l'Etablissement public du chàteax [sic!], rappresentato dal Presidente signora Catherine Pegard, che sottoscrive ed accetta la donazione”*.

E giustifica tale *revirement*, con la considerazione che *“la comprovata destinazione del bene, di indiscutibile interesse storico artistico, alla donazione in proprietà a una prestigiosa istituzione francese, con un vincolo di destinazione alla fruizione e alla permanente esposizione al pubblico sia idonea a soddisfare pienamente le esigenze di tutela del bene medesimo”*.

In pratica, con tale provvedimento, la dott.sa Porro, in esercizio di un'attività amministrativa totalmente discrezionale, ha effettuato una comparazione e ponderazione dei vari interessi coinvolti nella vicenda ed ha

deciso che l'interesse pubblico concreto era comunque soddisfatto per il solo fatto che la *commode*, di cui non revocava in dubbio l'interesse storico ed artistico, sarebbe stata esposta a Versailles.

Il fatto è, però, che nessuna norma abilita la dott.sa Porro a trasformare “quello che è e deve essere un giudizio di ordine tecnico, che compete con i rispettivi atti ... alle amministrazioni preposte ‘alla tutela ambientale [...] paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico ...’ in un giudizio di discrezionalità amministrativa, con il quale si debba pretermettere la cura del rispettivo interesse per autolimitarlo in via discrezionale in favore dell'interesse in ipotesi confliggente. Ciascuna di queste amministrazioni, invece, ha il dovere di curare tecnicamente il suo interesse istituzionale e di sottoporre questa cura al confronto dialettico, vagliando così se gli assunti che le stanno a base sono senz'altro corretti o possono essere corretti e modificati pur senza venir meno alla cura di quel medesimo interesse pubblico” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 220/2013).

Oltretutto, è vigente uno specifico atto di indirizzo ministeriale, emanato con atto UDCM n. 24516 del 28 settembre 2005, il quale testualmente chiarisce che:

*“L'essenza dell'azione amministrativa [scil.: nel settore di competenza del MIBACT] si sostanzia, ... nel giudizio tecnico (ancorché formulato sulla base di scienze umane comprendenti e non di scienze cd. “esatte” descrittive) sulla collocazione cronologica e storica del reperto, sulla sua definizione materiale e sul suo inquadramento nell'ambito degli studi e delle conoscenze di riferimento. **Questo giudizio tecnico-discrezionale implica di regola una valutazione (conclusiva) sull'interesse culturale (e, in taluni casi, sul “grado” di tale interesse) esibito dalla cosa oggetto di esame.***

*In questo ambito si è sempre escluso che l'amministrazione dei beni culturali possa svolgere apprezzamenti di discrezionalità amministrativa, coinvolgenti la comparazione tra interessi pubblici e tra interessi pubblici e privati al fine della scelta discrezionale su quale interesse debba in concreto prevalere e ricevere tutela. Si è sempre negato che questa amministrazione possa svolgere un tale tipo di apprezzamento in ragione del fatto che la scelta di prevalenza dell'interesse culturale è stata già compiuta una volta per tutte in apicibus dall'art. 9, secondo comma, Cost. e dalle norme di legge ordinaria interposte (dal testo unico del 1999 al codice del 2004, entrambi sotto questo profilo sostanzialmente confermativi dell'impostazione della storica legge “Bottai” n. 1089 del 1939). Oppure, ed in ogni caso, ove anche sussista un margine di scelta discrezionale su quale valore o bene-interesse salvaguardare e giudicare prevalente .. . **Non spetta dunque all'amministrazione che procede nella concreta fattispecie stabilire se deve prevalere l'interesse culturale del bene protetto o l'interesse antagonista (pubblico o privato che esso sia).***

[omissis]

Le considerazioni ora svolte sono da valere, deve evidenziarsi, sia per gli atti di individuazione del bene culturale, sia per gli atti che attengono alla gestione del vincolo (soprattutto per gli atti autorizzatori di interventi sui beni già riconosciuti e sottoposti a tutela). Nel caso di atti autorizzatori di interventi sul bene culturale, alla stessa stregua, la valutazione rimessa alla competenza dell'organo tecnico di questo Ministero è limitata all'apprezzamento e al giudizio tecnico degli effetti (se o non pregiudizievoli) sul bene protetto della realizzazione del progetto proposto, con esclusione di ogni improprio bilanciamento degli interessi in conflitto e graduatoria tra gli stessi al fine, ad esempio, di riconoscere e affermare la prevalenza e maggiore meritevolezza di tutela dell'interesse, ad esempio, a realizzare l'opera pubblica in luogo di quello alla conservazione del bene culturale.

Queste indicazioni, come è intuitivo ed è altresì noto, rispondono pienamente alla natura tipicamente tecnica degli organi periferici di questa Amministrazione (in specie le Soprintendenze di settore).

[omissis]

Non va, peraltro, dimenticato che il rango primario attribuito dalla Costituzione all'interesse culturale, nei suoi molteplici profili, non mette le valutazioni di discrezionalità tecnica volte a fini di tutela al riparo dalla suindicata ponderazione con gli altri interessi pubblici confliggenti.

Infatti, almeno a partire dalle modifiche introdotte dalla legge 340/2000 alle disposizioni sulla conferenza di servizi di cui alla legge 241/1990, è certo che una valutazione negativa motivata con le esigenze di tutela dell'interesse culturale (non diversamente da quelle ispirate da valutazioni degli altri interessi primari), non può più precludere di per sé la positiva conclusione di un procedimento autorizzatorio suscettibile di determinare un pregiudizio al bene tutelato. Il rango costituzionale dell'interesse culturale mantiene tuttavia rilievo, poiché richiede che la ponderazione volta a sancire la prevalenza degli interessi antagonisti venga effettuata a livello politico-amministrativo nella sede di vertice propria del confronto tra le Amministrazioni che si contrappongono in concreto (cfr., in particolare, l'articolo 14-quater della legge 241/1990, nel testo modificato dalla legge 15/2005).

In sostanza, gli organi espressione al massimo livello dei poteri politici rappresentativi sono chiamati a definire, con riferimento ai singoli interventi, la scala dei valori tra interessi pubblici che si siano dimostrati irriducibilmente confliggenti.”.

Appare evidente, da quanto fin qui esposto, che alla dott.sa Porro, anche alla stregua dell'incarico ricevuto d'ordine del Ministro, spettava solamente accertare la sussistenza di nuovi elementi di giudizio, sotto il profilo tecnico-scientifico, che fossero in grado di consentire all'Amministrazione di provvedere legittimamente alla riedizione del procedimento di vincolo sulla *commode*, essendo invece del tutto sottratta all'ambito di competenza della detta dott.sa ogni facoltà di valutazione comparativa del detto interesse alla tutela, beninteso in presenza dei necessari presupposti di legge, con i contrapposti interessi privati, o pertinenti ad altre strutture pubbliche, anche straniere, finalizzati alla non apposizione del vincolo onde facilitare l'esportazione del bene di che trattasi.

Tale tipo di valutazione pertiene, all'evidenza, “*al massimo livello dei poteri politici rappresentativi?*” ossia, in definitiva, al Ministro.

Pertanto, alla luce di quanto fin qui esposto, il provvedimento della dott.sa Porro di cui è questione si appalesa, se non nullo (in quanto emesso in carenza della specifica competenza a provvedere in termini di discrezionalità amministrativa), quanto meno annullabile, in quanto viziato sotto molteplici profili: per contraddittorietà manifesta fra premesse in fatto (l'indiscutibile interesse storico ed artistico della *commode*) e conclusioni sul piano dell'azione amministrativa (interruzione del procedimento di vincolo); per divergenza dell'atto conclusivo del procedimento rispetto alle finalità indicate nell'atto di conferimento dell'incarico di avvio del medesimo, indirizzato al perseguimento dell'obiettivo prioritario di riesame delle caratteristiche della *commode* al fine della sua sottoposizione a tutela.

Da quanto fin qui esposto, consegue che per ripristinare le condizioni di legittimità dell'azione amministrativa nella complessa vicenda che ci occupa, l'atto della dott.sa Porro n. 9548 del 15 novembre 2013, annullabile, in ragione dei vizi sopra esposti, ai sensi dell'articolo 21-*octies* della L. n. 241/1990, dovrebbe essere annullato o dalla stessa dirigente, in autotutela, ai sensi dell'articolo 21-*nonies* della medesima legge, ovvero dal Ministro, autorità che esercita l'indirizzo politico-amministrativo, ai sensi del combinato disposto costituito dall'articolo 4, comma 1, lettera *b*), e dall'articolo 14, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Ai sensi dello stesso articolo 14 testé citato, terzo periodo, il Ministro potrebbe anche procedere alla nomina di un commissario *ad acta* per il prosieguo dell'*iter* procedimentale concernente il vincolo della *commode* in questione.

XI. - Alla luce di quanto fin qui esposto, se si condividono le risultanze degli accertamenti tecnico-scientifici condotti dal Prof. Tomaso Montanari su incarico del sottoscritto (incarico condiviso dalla Porro e risultati dalla medesima utilizzati nell'avvio del procedimento di cui alla nota n. 8176/2013) e li si ritengono sufficienti ad integrare quel *quid novi* in ragione del quale la riedizione del procedimento di vincolo è legittima e non interferente con il giudicato di cui alla sentenza TAR Lazio n. 2659/2011, ne consegue che la *commode* può essere denegata all'esportazione e può permanere anche in Italia.

E all'obiezione, mossa dalla stessa dott.ssa Porro con la *e-mail* del 19 novembre u.s., indirizzata, fra gli altri, anche alla S.V., con la quale ella faceva rilevare che da vent'anni “*la commode è chiusa tristemente in una cassa*” si potrebbe facilmente ribattere che se la *commode* si trova in Italia di fatto sottratta alla pubblica fruizione, tale stato di fatto è da imputare esclusivamente ai dirigenti che finora si sono avvicendati nelle funzioni di Soprintendenti PSAE di Roma, i quali ben avrebbero potuto, in esercizio dei poteri ad essi attribuiti già dall'articolo 14, comma 2, della L. 1 giugno 1939, n. 1089, poi assicurati dall'articolo 47, comma 1, del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 e da ultimo confermati dall'articolo 43, comma 1, del D.Lgs. n. 42/2004, di “*far trasportare e temporaneamente custodire in pubblici istituti i beni culturali mobili al fine di garantirne la sicurezza o assicurarne la conservazione*”, il che non ne avrebbe impedito, secondo modalità da definire, anche la pubblica fruizione, essendo quest'ultima il fine ultimo della tutela, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del medesimo D. Lgs., n. 42/2004.

Viceversa, qualora la scelta politica fosse quella di consentire l'uscita della *commode* dal territorio nazionale per la sua esposizione permanente alla Reggia di Versailles, anche tale scelta sarebbe condivisibile e pienamente coerente con la storia della committenza del mobile, come riconosciuto dallo stesso Gonzales Palacios del quale, per una volta, si condividono gli assunti, significativamente non manifestati nelle relazioni tecnico-scientifiche redatte sia per l'Amministrazione che per la parte privata controinteressata, ma espressi solo in una telefonata intercorsa con l'Avvocato Ciarrocca, collega di studio dell'Avvocato Pallottino, ed intercettata dalle forze dell'ordine e riportata nell'ordinanza dell'8 febbraio 2011 del GIP del Tribunale di Roma in precedenza citata, che qui vale la pena di riproporre: “**Molto rilevante è la conversazione di cui alla telefonata n. 740 del 27-11-2008 tra il Ciarrocca e il Gonzales (che è l'esperto che redigerà il parere allegato alla richiesta di annullamento del vincolo), in cui quest'ultimo sottolinea, diversamente da quanto sostenuto nel parere in cui parla di realizzazione seriale di**

quel tipo di mobilio, che la ‘Commode’ è più importante di quanto pensava in quanto è uno dei tre oggetti personali certamente appartenuti a Luigi XV e che gli altri due si trovavano presso la Wallace Collection di Londra ed erano ‘inamovibili’. Ed è appena il caso di far notare che la *commode* presente nella Collezione Wallace è giudicata ‘inamovibile’ dallo stesso Gonzales Palacios, ad onta della maggiore libertà da cui è caratterizzata, in Inghilterra, la circolazione internazionale degli oggetti d’arte.

Né è a dire che l’imposizione del vincolo costituirebbe un ostacolo insormontabile rispetto a tale scelta (perché questo mi sembra sia il dilemma cui la S.V. intende trovare soluzione).

Infatti, una volta (re)imposto il vincolo sulla *commode*, atteso che essa è proprietà della ‘Edmond J. Safra Philanthropic Foundation’ e quindi, sembrerebbe di capire (salvo a verificare l’assunto attraverso l’esame dell’atto costitutivo e dello statuto della detta Fondazione), di proprietà di ‘persona giuridica privata non perseguente scopo di lucro’, l’acquisizione della *commode* da parte della Reggia di Versailles, per effetto della donazione disposta dalla Fondazione, agli effetti del D.Lgs. n. 42/2004, sarebbe soggetta alla condizione di efficacia costituita dall’autorizzazione ministeriale, ai sensi dell’articolo 56, comma 1, lettera *b*), del medesimo D.Lgs.

In tal modo, anzitutto, lo Stato italiano avrebbe modo di verificare la veridicità dell’atto di donazione e di seguirne comunque l’andamento a buon fine.

Una volta che fosse avvenuta l’acquisizione della *commode* da parte della Reggia di Versailles, si porrebbe il problema di consentirne l’uscita dal territorio nazionale.

Problema che potrebbe essere affrontato e risolto, ad esempio, in analogia con quanto già fatto dal Governo italiano in occasione della restituzione all’Albania della c.d. ‘testa di Butrinto’, avvenuta negli anni ’80 del secolo scorso.

La testa fu trovata nel 1928 lungo la scena del teatro romano di Butrinto, in Albania, nel corso degli scavi di una missione archeologica diretta da Luigi Maria Ugolini.

Durante gli stessi lavori fu trovato anche il corpo di una statua di Apollo a cui la testa, verosimilmente, apparteneva.

Gli accordi stipulati con il governo di Tirana prima degli scavi prevedevano che le opere rinvenute restassero in Albania, e così accadde. Ma la testa, qualche tempo dopo, fu apparentemente donata da re Zog a Mussolini e

venne inserita nelle raccolte del museo romano delle Terme. Ossia entrò a far parte di una collezione pubblica, come tale sottratta all'esportazione in via definitiva dal territorio dello Stato, sia ai sensi degli articoli 2 e 8 della L. 20 giugno 1909, n. 364, che ai sensi degli articoli 23 e 35 della L. 1° giugno 1939, n. 1089.

La sua restituzione ha invece avuto luogo nel maggio del 1982 in occasione dell'invio a Tirana di una missione italiana per il rinnovo dell'accordo culturale che i due Paesi avevano firmato nel maggio del 1979. Il Soprintendente archeologico di Roma ha dato parere favorevole alla restituzione perché in primo luogo ha ritenuto giusto che la testa venisse ricongiunta al corpo, depositato presso il museo archeologico di Butrinto e poi perché è stato dell'avviso che la restituzione avrebbe dato “*dimostrazione di cortese e coerente applicazione di quei principi di comportamento, sempre auspicati ed invocati in ogni sede scientifica, volti a ridurre la continua sottrazione all' Italia di beni archeologici che illecitamente pervengono a musei stranieri*”.

La testa è stata comunque restituita anche a seguito del parere favorevole espresso in merito dal Comitato di settore per i beni archeologici.

Lo stesso *iter* procedurale si potrebbe applicare al rilascio dell'attestato di libera circolazione per la *commode*, una volta che questa sia divenuta di proprietà della Reggia di Versailles, per effetto della autorizzazione espressa da questa Amministrazione all'atto di cessione a titolo liberale disposto dalla Fondazione Safra in favore della Reggia.

L'autorizzazione all'uscita potrebbe infatti costituire l'oggetto di un apposito accordo bilaterale tra Francia e Italia, basato sulla opportunità culturale di ricomporre, presso la principale dimora dei sovrani di Francia, parte del loro arredo storico, disperso dopo la Rivoluzione francese perché in parte distrutto ed in parte venduto, in odio all'antico regime.

Nello stesso accordo culturale l'Italia, in cambio dell'autorizzazione all'uscita della *commode* di che trattasi, potrebbe richiedere la restituzione, o un prestito di lunga durata, di una delle opere d'arte sottratte all'Italia durante le campagne napoleoniche, dando così al Ministro l'opportunità di riportare in Italia, stabilmente o per un congruo periodo, unico dopo Canova, una delle opere trafugate da Napoleone.

Inoltre l'accordo potrebbe anche essere l'occasione per programmare, con le grandi istituzioni museali francesi, una serie di esposizioni, in Italia ed in Francia, incentrate sugli arredi della monarchia francese, sia in ragione del gusto italiano di cui essi sono in molti casi espressione, come illustrato in precedenza, sia in ragione delle vicende storiche che hanno portato parte dei detti arredi a

transitare in Italia per adornare le sedi delle principali dinastie italiane preunitarie in occasione di matrimoni fra rampolli di case regnanti .

Infatti, ad esempio, un ricco arredo di mobilia Luigi XV tra cui numerose *commodes*, di stile analogo a quella in discorso, fu introdotto in Italia da Louise-Elisabeth, figlia di re Luigi, al momento del suo matrimonio con Filippo di Borbone, duca di Parma, ed arredarono la prestigiosa reggia di Colorno, passando poi al Quirinale quando detto palazzo fu destinato a reggia dei Savoia.

Quindi proprio il Quirinale potrebbe essere la prestigiosa sede italiana dove esporre al pubblico i mobili nati per arredare le sedi di una stessa famiglia reale.

Il Direttore Generale per i BCP del Molise
(Dott. Gino FAMIGLIETTI)